

*Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria
(CLASSE L-85-bis D.M. 270/2004)*

Criteria generali per il riconoscimento della carriera pregressa

Requisiti

La Commissione Pratiche Studenti valuterà solo gli esami sostenuti all'interno di un **percorso accademico pubblico** (lauree di vecchio ordinamento, lauree di I e di II livello, diplomi di laurea).

Per quanto riguarda i **percorsi post-lauream** (Master, Scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Corsi di aggiornamento o Corsi di Dottorato), i relativi titoli verranno valutati solo nel caso in cui si faccia riferimento al superamento di esami appartenenti a Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'ordinamento del Corso di laurea e con adeguati CFU.

La Commissione riconoscerà gli esami della carriera pregressa dello studente solamente se rispondenti a ciascuno dei quattro requisiti di seguito indicati:

- **aggiornamento** dei contenuti: i CFU acquisiti hanno validità per un periodo di **7 anni dalla data dell'esame**;
- valutazione espressa in **trentesimi**, con valore **minimo di 3 CFU** e debitamente **documentata** nel Piano di studi;
- corrispondenza del **Settore Scientifico Disciplinare**;
- corrispondenza della **denominazione** con la **'Tabella delle corrispondenze degli esami'**;

Per il riconoscimento degli esami di Corsi di laurea di **vecchio ordinamento**, privi del valore in CFU, si seguirà il criterio della semestralità/annualità, per cui ad un esame semestrale corrisponderanno 4 CFU e ad un esame annuale 8 CFU.

Qualora lo studente richieda il riconoscimento di **esami già dispensati o convalidati** nella carriera pregressa, dovrà far pervenire alla Commissione Pratiche Studenti la delibera relativa a tale riconoscimento e dovrà indicare nella domanda i dati relativi all'esame effettivamente sostenuto.

Convalida parziale o totale

Sulla base della **'Tabella delle corrispondenze degli esami'** e del numero di CFU certificati per ogni esame della carriera pregressa, la Commissione si riserva di valutare la **convalida parziale o totale** dei CFU dell'insegnamento ad esso corrispondente nel Piano di studi del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria.

In caso di convalida solo **parziale** dei CFU di un esame, lo studente dovrà rivolgersi al docente responsabile dell'insegnamento per definire le modalità didattiche specifiche di integrazione dei CFU rimanenti.

Ad ogni convalida corrisponderà necessariamente un voto in trentesimi relativo alla valutazione precedentemente conseguita dallo studente.

Laboratori

Il riconoscimento dei CFU relativi ad un insegnamento non implica in alcun modo il riconoscimento degli eventuali CFU di laboratorio presenti nella complessiva attività formativa nella quale il laboratorio si inserisce. Lo studente che non abbia ottenuto il riconoscimento di attività laboratoriali specifiche dovrà pertanto completare l'attività formativa con la frequenza al laboratorio, i cui risultati contribuiranno a determinare la valutazione complessiva dell'insegnamento.

Tirocinio

- È previsto il riconoscimento di CFU di tirocinio per le attività formative di tirocinio svolte presso altri Atenei nel Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria Nuovo Ordinamento. Non è previsto alcun riconoscimento per le attività di tirocinio svolte presso altri Corsi di Laurea.
- È previsto il riconoscimento parziale di CFU di tirocinio diretto per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia e primaria, secondo i criteri definiti dal Regolamento di tirocinio approvato dal Consiglio del Corso di Studi.

Lingua inglese

Si considerano convalidabili le Certificazioni di competenza linguistica che rispondono ai seguenti criteri:

- siano relative alle cinque abilità, sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato, interazione, lettura, scrittura);
- siano riportate nella Tabella delle certificazioni del Centro Linguistico di Ateneo;
- rispondano ai seguenti criteri di obsolescenza:
 - Certificazione B1: validità 2 anni dalla data di rilascio
 - Certificazione B2: validità 3 anni dalla data di rilascio
 - Certificazione C1: validità 4 anni dalla data di rilascio

Gli studenti in possesso di un livello di competenza linguistica in lingua inglese nelle cinque abilità pari al **livello B1** del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue avranno diritto al riconoscimento dei 4 CFU dei Laboratori di Lingua Inglese del primo (2 CFU) e del secondo anno (2 CFU).

Gli studenti in possesso di un livello di competenza linguistica in lingua inglese nelle cinque abilità pari o superiore al **livello B2** del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue avranno diritto al riconoscimento degli 8 CFU dei Laboratori di Lingua Inglese del primo, secondo, terzo e quarto anno e ai 2 CFU della Prova di Idoneità Linguistica di livello B2 prevista al termine del quarto anno.

Gli studenti in condizione di seconda laurea, trasferimento o passaggio che abbiano già nella propria carriera pregressa **esami di Lingua Inglese per** un totale di almeno **6 CFU** non dovranno sostenere il test di accesso al Laboratorio di Lingua Inglese del primo anno predisposto dal Centro Linguistico di Ateneo.

Tutti gli studenti dovranno comunque sostenere l'esame relativo al laboratorio-insegnamento di Glottodidattica previsto al quinto anno.

Passaggi dal Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria (vecchio ordinamento) e/o dal Corso di laurea in Scienze della Formazione per l'Infanzia e la preadolescenza (on-line)

La Commissione stabilisce i seguenti criteri generali per il passaggio dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria del precedente ordinamento al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria nuovo Ordinamento e per il cambio di corso dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione per l'Infanzia e la preadolescenza.

1. È richiesto il superamento del **Test d'ingresso** al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
2. Ogni modulo d'esame sostenuto potrà essere riconosciuto per **un massimo di 4 CFU, fatto salvo quanto espressamente indicato nella Tabella delle corrispondenze.**

Crediti liberi

Si rimanda all'articolo 3 comma 5 del D.M. 16 marzo 2007 e alla corrispondente norma di Ateneo (Delibera n. 185 del Senato Accademico del 4 ottobre 2010, punto 4) che recitano, rispettivamente:

“Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti”. E: “Nello spirito della norma si consente agli studenti di effettuare le proprie autonome scelte, purché coerenti con il progetto formativo, solo tra insegnamenti di base, caratterizzanti, affini o integrativi erogati in Ateneo”.